



CL 2.18.8/1880/2017/x

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n° 1880

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: Acquisizione di programmi informatici o parti di essi da parte delle Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere della Regione Piemonte.

Appreso che

- alcune Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere della Regione Piemonte, nel corso degli ultimi anni, hanno affidato mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, i loro servizi informatici, in particolare, i relativi aggiornamenti tecnologici e standardizzazione, nonché la loro manutenzione e sviluppo;

Considerato che

- la procedura negoziata senza pubblicazione del bando costituisce una modalità eccezionale di affidamento, in quanto comporta una deroga ai principi di concorrenza e parità di trattamento previsti dall'art.63, comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2017 (Codice dei Contratti pubblici) e dalla previgente disciplina contenuta all'art.57, comma 2, lett. b) del D.lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici): in entrambe le fattispecie procedurali, disciplinate dalla normativa, il legislatore ammette in via eccezionale l'affidamento diretto ad un operatore economico, a causa della sussistenza di ragioni tecniche ("motivi tecnici" nella nuova normativa) o di un diritto di esclusiva che

consente soltanto ad un unico operatore economico di divenire parte contraente, ai fini dell'esecuzione del contratto;

- il nuovo Codice dei contratti, con una formulazione più chiara, ha indicato come legittimo l'affidamento diretto quando la presenza di "motivi tecnici" o la presenza di "diritti esclusivi" di un operatore economico, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, comportino l'assenza di concorrenza;
- tali presupposti fissati dalla legge per l'ammissibilità dell'affidamento diretto devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva (in tal senso: Cons. Stato, sez. V, 3.02.2016, n.413.)

Considerato, inoltre, che

- per favorire l'utilizzo del software *open source* nella P.A., il Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) - D.lgs. n.82/2005 - obbliga tutte le amministrazioni ad una **valutazione comparativa** tra soluzioni diverse (proprietarie e aperte), in modo da poter scegliere il prodotto e le licenze più vantaggiose. Infatti, **l'art. 68 del CAD prescrive alle pubbliche amministrazioni di effettuare una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico prima di acquisire programmi informatici o parti di essi;**

Preso atto che

- come indicato nella deliberazione n.1032 del 5 ottobre 2016 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) "*competete all'amministrazione aggiudicatrice il compito di individuare e specificare le ragioni di natura tecnica che giustificano l'affidamento del contratto a un operatore economico determinato, così come la presenza di diritti esclusivi che giustifichino l'affidamento diretto, dando conto dell'istruttoria compiuta nella motivazione della determina a contrarre, con particolare riferimento al presupposto concernente la presenza di diritti esclusivi*";

ritenuto che

- è necessario, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, effettuare una valutazione comparativa delle soluzioni previste dal Codice dell'Amministrazione digitale all'art.68, qualora si debba procedere all'acquisizione di programmi informatici o parti di essi;

- quanto sopra, favorisce una maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi connessi alla scelta delle soluzioni software da parte dei responsabili dei procedimenti di acquisto nella PA, infatti uno dei maggiori fattori da evitare è rappresentato dalle situazioni di *lock-in* (ossia quelle nelle quali la PA si ritrova vincolata a utilizzare le particolari tecnologie di un determinato fornitore di servizi IT): occorre, al contrario, favorire la flessibilità, la portabilità e l'interoperabilità delle applicazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni;
- è, altresì, fondamentale che nei provvedimenti a contrarre posti in essere dall'amministrazione siano **adeguatamente evidenziati**, come richiesto dall'art.63, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti, le ragioni tecniche, che escludano la concorrenza e di conseguenza la ratio per la quale l'operatore economico individuato sia l'unico a poter garantire l'esecuzione o prosecuzione del progetto contrattuale;

INTERROGA

I'Assessore regionale competente per sapere

- se le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere della Regione Piemonte, nelle loro procedure amministrative, finalizzate all'acquisizione di programmi informatici o parti di essi, abbiano rispettato la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella deliberazione dell'ANAC, al Codice dei Contratti, nonché al Codice dell'Amministrazione digitale in materia di valutazione comparativa delle soluzioni.

Torino, 27 novembre 2017

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)